



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 13 del 31/03/2017

ORIGINALE

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **21:15**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante** il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica in Primaconvocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	MAGGI GIUSEPPE	X		8	CONCARI LORENZO	X	
2	SGUAZZI DANTE	X		9	PAGANI DAVIDE	X	
3	BERGAMASCHI FRANCESCO	X		10	GHIDOTTI MATTEO	X	
4	CANEVARI ALESSANDRO	X		11	ROSSI MATTEO	X	
5	BACCHETTA ROBERTO	X		12	ZANONI MICHELE	X	
6	GORLA MONICA CATERINA	X		13	GROSSI NADIA	X	
7	GAVARDI ALBERTO	X					

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 0

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA.

Partecipa il il Segretario Comunale **Maria Alessandra Pucilli**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Esterno Spelta Daniela;

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 dell'11.08.2014 è stato approvato il Regolamento IUC, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.4.2016 e n. 31 del 30.6.2016;

con deliberazione consiliare n. 10 del 29.4.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che con la deliberazione consiliare n. 10 del 29.4.2015, soprarichiamata, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 determinando quanto segue:

Tipologia imponente	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, una per ogni categoria C2, C6 e C7, - per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di godimento - (escluse categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)	2,5 per mille
Abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, una per ogni categoria C2, C6 e C7- per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di	2,00 per mille

godimento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni	per mille

nonché la seguente detrazione:

- € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26, rapportate al periodo dell'anno durante il quale abbia dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare nel quale è inserito;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO altresì il comma 42, lettera a) della Legge di Bilancio 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare quindi anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale;

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura, seppur parziale, delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel redigendo bilancio di previsione 2017, afferenti a illuminazione pubblica, Anagrafe e Stato Civile, Ambiente e verde pubblico, Biblioteca e Servizi cimiteriali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTA la deliberazione n. 12 del 22.2.2017 con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote Tasi e detrazioni vigenti a tutto il 2016;

VISTO il D.L. 244/2016, art. 5, comma 11, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n.9 – contrari n.4 (Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele, Grossi Nadia) resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2017 le aliquote e detrazioni da applicare per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) ossia:

2. Abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, una per ogni categoria C2, C6 e C7- per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di godimento	2 per mille
3. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni	1 per mille

nonché la seguente detrazione:

- € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26, rapportate al periodo dell'anno durante il quale abbia dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare nel quale è inserito;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Sguazzi Dante

il Segretario Comunale
Maria Alessandra Pucilli
